



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sesta Sezione Civile**

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente – rel. ed est.

dott.ssa Maria Acagnino

Giudice

dott. Sergio Centaro

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, iscritto al n. 155-1/2025, depositato nell'interesse di:

**MOTTA FRANCESCA**, nata a Catania il 26.09.1975 (c.f. MTTFNC75P66C351I) e **BELGIORNO GIUSEPPE EMANUELE**, nato a Catania il 4.01.1977 (c.f. BLGGPP77A04C351U), entrambi residenti a Misterbianco (CT) Via Liguria n. 5, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Saccaro, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Catania, nella persona del gestore nominato, Rag. Commercialista Mazzone Salvatore;

\*\*\*

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi ed i documenti allegati;

ritenuto che dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti di Catania, nella persona del gestore nominato, Rag. Commercialista Salvatore Mazzone;

ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt. 268 e ss. del Codice della Crisi - si estende all'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debitori, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò che essi guadagnano con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione

solo nei limiti della porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento dei debitori stessi e della famiglia;  
ritenuto che – tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore dei ricorrenti) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all’art.6 CCI;

### **PQM**

#### **DICHIARA L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**ORDINA** ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell’elenco dei creditori;

#### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti ed ai creditori risultanti dall’elenco depositato il termine di novanta giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201 C.C.I.;

#### **ORDINA**

Ai ricorrenti la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la ricorrente Motta Francesca a detenere ed utilizzare sino alla vendita il veicolo targato CL885XT, di cui assume la custodia con l’obbligo di curarne la diligente manutenzione;

#### **DISPONE**

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico dei ricorrenti - della presente sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari ed il Pubblico registro Automobilistico competenti nonché al registro delle imprese e l’inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare n. 465/2023 RGE (menzionata in atti) invitandolo a valutare l’opportunità del subentro nella detta esecuzione individuale, per ragioni di economia processuale e tenuto conto della carenza di liquidità della procedura;

che, stante la limitata entità del reddito di cui dispone in atto la famiglia dei ricorrenti, non ci sono somme, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il mantenimento della famiglia, da destinare alla liquidazione;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza anche sul subentro nella detta procedura esecutiva, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione nonché con riguardo ad eventuali condotte ostantive all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1<sup>a</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto;

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un apposito indirizzo PEC cui inoltrare le domande, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI, mentre gravano sul liquidatore gli adempimenti di oneri di cui al comma 2, lett. f) e g) dello stesso art. 270;

**Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.**

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Così deciso in Catania, 23.4.2025, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.  
dott. Roberto Cordio